

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "ANPANA OFFICIAL ODV"

ATTO COSTITUTIVO – STATUTO

L'anno 2022, il giorno 01 del mese di Dicembre i Signori:

- Girardi Lorenzo nato a Altamura (BA) il 01.04.1961 e residente ad Altamura (BA) in via Padova n.58 C.F. - GRRLNZ61D01A225J;

Comodo Pasquale nato a Altamura (BA) il 02.02.1965 e residente ad Altamura (BA) in viale Traiano n.15 - C.F. CMDPQL65B02A225X;

Girardi Michele nato a Bari (BA) il 17.01.1994 e residente ad Altamura (BA) in via Ravenna n.6 C.F. - GRRMHL94A17A662U;

I Signori sopra elencati si propongono con gli incarichi sociali protempore come segue:

Girardi Lorenzo – Presidente P.T.

Comodo Pasquale - Segretario

Girardi Michele – Consigliere

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituito in Altamura, in forma di organizzazione di volontariato e con durata illimitata, l'ente del terzo settore denominato **"ANPANA OFFICIAL – ODV, Associazione Nazionale Protezione Animali Natura e Ambiente - Official"** di seguito indicato con il termine "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale e operativa in Altamura, alla Via F. Petrarca n. 3/A, Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma il semplice obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è apartitica e aconfessionale.

Art. 2 – Statuto e norme di riferimento

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, il quale contiene le norme fondamentali relative alla sua struttura, organizzazione, funzionamento e attività e vincolata alla osservanza degli aderenti all'Associazione stessa.
2. L'associazione può aprire sedi territoriali su tutto il territorio nazionale.
3. L'Associazione agisce nei limiti del D.lgs. n. 117/2017 e relative norme di attuazione, delle leggi

Comodo Pasquale

Girardi Lorenzo

Girardi Michele

nazionali e regionali in materia, del Codice Civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

4. l'Assemblea può deliberare l'adozione di eventuali regolamenti esecutivi o attuativi nel rispetto dello Statuto. In caso di contrasto tra questi e/o con l'Atto costitutivo prevalgono le norme dello Statuto.

Art. 3 – Scopi e Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con specifico riferimento a:

- a) attività di Protezione Civile, ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n° 225 e s.m.i. e del D.lgs. 2 gennaio 2018 n° 1;
- b) attività per la protezione degli animali, dell'ambiente, dell'ecologia e di tutta la Natura nella sua biodiversità e nei suoi diversi ecosistemi.

2. Con riferimento alle attività di cui al comma 1, l'Associazione si propone in particolare di:

- svolgere efficace azione di propaganda, divulgazione e diffusione della cultura animalista, ecologista e ambientale, intraprendendo tutte quelle iniziative, anche con il mondo dell'istruzione scolastica e dei giovani, compatibili con la funzione dell'Associazione e senza interferire con l'attività degli enti e delle istituzioni pubbliche preposte;
- promuovere percorsi di formazione, per i propri soci e per gli operatori, per l'espletamento dell'attività di Guardia Eco-zoofila Ambientale, anche in collaborazione con le pubbliche istituzioni, per la vigilanza sull'osservanza delle leggi nazionali e regionali, dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura e dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; compresa anche caccia e pesca; il servizio di tali Guardie è regolato dal vigente regolamento nazionale emanato a livello centrale dall'Associazione Nazionale ANPANA OFFICIAL ODV e da eventuali regolamenti locali approvati dalle autorità di P.S.;
- collaborare con la Protezione Civile, con i rappresentanti locali dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute, con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la Croce Rossa Italiana, con le Forze di Polizia nazionali e/o locali;
- collaborare con tutte le altre associazioni, enti e istituzioni pubbliche e private, anche attraverso convenzioni, il cui interesse sia rivolto prevalentemente al perseguimento degli scopi associativi e delle finalità di protezione civile e di salvaguardia degli animali, della natura e dell'ambiente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario, nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 4 – Volontariato e personale dipendente

1. L'Associazione persegue le proprie finalità e svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'ausilio dei volontari associati.

2. L'Associazione può avvalersi, altresì, dell'attività di personale dipendente retribuito nei limiti previsti



dall'art. 33 del D.lgs. n. 117/2017, i quali non possono essere volontari associati e il loro numero non può essere in ogni caso superiore alla metà del numero dei volontari associati.

3. I rapporti tra l'Associazione ed il personale dipendente sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

4. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

6. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo riconducibile all'Associazione e con ogni altro rapporto di collaborazione retribuita con l'Associazione medesima.

Art. 5 – Ammissione a socio

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarne le attività.

2. La domanda di ammissione, da presentarsi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, debitamente sottoscritto e corredato da fotocopia del documento di identità del richiedente, dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica del richiedente;
- la dichiarazione del richiedente di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti adottati in conformità allo stesso e di impegnarsi a rispettare, anche se dissenziente, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dalla data in cui è pervenuta la domanda di ammissione;

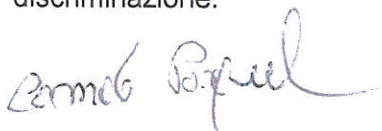
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione, che viene così comunicata all'interessato e quest'ultimo inserito nell'elenco ufficiale dei soci, o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato entro sessanta giorni.

5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, può, entro sessanta giorni, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea in occasione della prima riunione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

 3

2. Ciascun socio ha diritto a:

- a) votare per l'elezione degli organi associativi e presentare la propria candidatura per la elezione in seno agli stessi, ove regolarmente iscritto e in regola con il versamento dei contributi associativi;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- d) prendere visione del rendiconto economico-finanziario approvato dall'Assemblea e consultare i relativi verbali e gli altri libri sociali;
- e) essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per attività associative personalmente e concretamente svolte, secondo i limiti e con le modalità definite dagli organi associativi.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e, anche se dissenziente, tutto quanto deliberato dagli organi associativi;
- b) partecipare alla vita associativa e attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi e delle finalità associative;
- c) non arrecare danni di qualsiasi natura all'Associazione e astenersi da qualsiasi comportamento moralmente o materialmente lesivo per la stessa;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dagli organi associativi competenti, nonché eventuali contributi straordinari deliberati dagli stessi e finalizzati a supportare le attività associative;

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dagli organi associativi competenti.

5. Le quote associative o i contributi straordinari alle attività associative qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

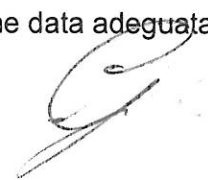
1. La qualità di socio si perde in caso di morte, di mancato versamento dei contributi associativi deliberati dagli organi associativi, di recesso volontario o di esclusione.

2. Nel caso di recesso volontario l'interessato deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo, il quale, nel prenderne atto, provvederà ad aggiornare il libro soci escludendo dal medesimo il nominativo del socio receduto. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, fatto salvo il rispetto di impegni eventualmente presi in precedenza con l'Associazione.

3. Il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e/o dai regolamenti interni o alle decisioni deliberate dagli organi associativi, ovvero che adotta comportamenti materialmente o moralmente lesivi per l'Associazione può essere escluso da quest'ultima.

4. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto e con la possibilità per l'interessato di presentare proprie giustificazioni anche in contraddittorio.

5. Della delibera di esclusione viene data adeguata comunicazione all'interessato.



Art. 8 - Ordinamento dell'Associazione, struttura e organi associativi

1. Nel rispetto dell'ordinamento basato sui principi democratici della partecipazione, del pluralismo e dell'uguaglianza tra i soci, la struttura associativa è composta dai seguenti organi:

- a) dall'Assemblea;
- b) dal Consiglio Direttivo;
- c) dal Presidente;
- d) dall'organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge, ovvero al verificarsi rispettivamente delle condizioni di cui agli art. 30 e 31 del D.lgs. n. 117/2017;

2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, fatta eccezione per gli eventuali organi di controllo e di revisione e per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività finalizzate allo svolgimento della carica.

Art. 9 - Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano composto da tutti i soci che aderiscono all'Associazione e che risultano iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative.

2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio conferendogli delega scritta. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.

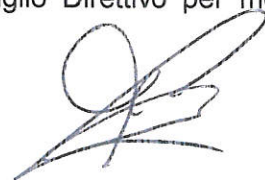
3. Non può essere conferita delega ai componenti del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

4. L'Assemblea, riunita in seduta ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 10 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) determina le linee generali e programmatiche dell'Associazione;
- b) discute e approva il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni sulle attività programmate e su quelle svolte nell'esercizio di competenza;
- c) delibera l'ammontare del contributo associativo annuo;
- d) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- e) elegge e revoca il Presidente;
- f) elegge e revoca, quando previsti dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sull'esclusione degli associati e, in ultima istanza, quando richiesto dagli interessati, sui provvedimenti di rigetto delle domande di adesione all'Associazione;
- i) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- j) ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi straordinari e di urgenza;



k) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto.

2. L'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello Statuto o dell'Atto costitutivo;
- b) delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessario riunirla per le esigenze dell'Associazione.

2. L'Assemblea è, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o su richiesta del Consiglio Direttivo e con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soci almeno dieci giorni prima della riunione, mediante lettera ordinaria o posta elettronica e/o mediante affissione presso la sede dell'Associazione e deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora dell'adunanza in prima e in seconda convocazione.

Art. 12- Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto o dell'Atto costitutivo delibera con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. L'Assemblea straordinaria di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

6. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7. I voti sono espressi in forma palese, ad eccezione delle deliberazioni sulle persone, per le quali si dovrà procedere con votazione a scrutinio segreto.

9. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi programmatici generali definiti dall'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il potere di amministrazione attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di



rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. Il Consiglio Direttivo è formato da cinque componenti, dal Presidente e quattro consiglieri eletti dall'Assemblea tra i soci.

4. Esso, una volta costituito, provvede al suo interno alla elezione del Vice Presidente e del Segretario.

5. Ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile, non può essere nominato componente del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Valgono, altresì, per il Consiglio Direttivo le norme sul conflitto di interessi degli amministratori, di cui all'art. 2475-ter del Codice Civile.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di cinque anni, sono rieleggibili per ulteriori mandati consecutivi e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) amministrare l'Associazione, attuando le deliberazioni dell'Assemblea, curando la realizzazione delle attività associative e disponendo delle risorse economiche;
- b) redigere la bozza del bilancio preventivo e la relazione programmatica delle attività e proporre l'ammontare della quota associativa annuale, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- c) gestire la contabilità di esercizio e la tenuta dei libri sociali di propria competenza;
- d) redigere la bozza del bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte nel corso dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e) redigere i regolamenti interni, da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione;
- f) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- g) deliberare le Convenzioni con le Amministrazioni pubbliche determinandone le modalità di attuazione;
- h) eleggere al suo interno il Vice Presidente e il Segretario;
- i) disciplinare l'ammissione degli associati deliberando l'approvazione o l'eventuale rigetto motivato delle domande di ammissione a socio;
- j) proporre all'Assemblea i provvedimenti di esclusione dei soci ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni adottati;
- k) svolgere ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

In casi straordinari di urgenza il Consiglio Direttivo può assumere decisioni di competenza dell'Assemblea, da sottoporre a ratifica di quest'ultima in occasione della prima riunione utile.

Comob Popul

[Signature]

[Signature]

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente, almeno una volta l'anno, per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo e delle relazioni sulle attività, e ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richieda la maggioranza dei componenti con specificazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
3. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale a cura del Segretario.
5. Qualora uno dei Consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo chiederà all'Assemblea di provvedere alla elezione ordinaria dei posti vacanti. I componenti così surrogati o eletti dureranno in carica sino alla scadenza dei Consiglieri originari che andranno a sostituire.
6. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e il Presidente dovrà convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria per procedere al rinnovo dell'organo.

Art. 16 - Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno e nei confronti di terzi.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per ulteriori mandati. Egli cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovrintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall'Assemblea, esercitando la propria funzione su ogni attività dell'Associazione di cui ha la rappresentanza legale nei confronti di terzi e in giudizio.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
6. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune di competenza del predetto organo, le quali devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio Direttivo medesimo nella prima riunione utile.

Art. 17 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile per ulteriori mandati.



2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

Art. 18 - Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione è eletto a maggioranza dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Il Segretario verbalizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e cura la tenuta dei libri verbali e dell'elenco dei soci, coadiuvando ed assistendo il Presidente e gli altri organi associativi nelle attività di pertinenza dei medesimi.

Art. 19 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017, nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

3. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017, nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

Art. 20 - Libri sociali

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente le convocazioni e i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

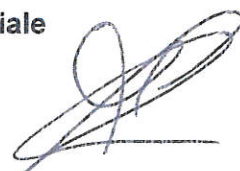
2. La tenuta dei libri sociali è curata del Segretario dell'Associazione.

3. I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ora, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto iscritto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

5. I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto a prendere visione dei libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla data dell'istanza da avanzarsi al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale



1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) dagli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, o lasciti pervenuti a diverso titolo all'Associazione.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
- e) rimborsi da convenzioni;
- f) altre entrate e proventi anche da attività diverse ammessa dalla legge.

2. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun esercizio annuale è redatto dal Consiglio direttivo entro il 30 aprile e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.

Art. 22 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce la contabilità dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 23 - Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente in qualità di legale rappresentante dell'Associazione.

2. Copia delle Convenzioni è custodita a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività associative e istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 25 - Assicurazione dei soci volontari e dell'Associazione

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l'Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi.

2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Contestualmente, l'Assemblea provvede alla nomina del liquidatore.



2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.

Art. 28 - Norme transitorie

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D. Lgs. n. 117/2017.

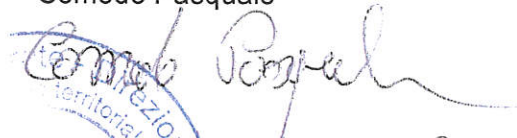
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il presente Statuto, costituito da 28 articoli, è stato approvato dall'Assemblea dei Soci il giorno 01 Dicembre 2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

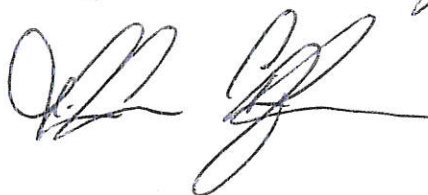
IL SEGRETARIO:

Comodo Pasquale



IL PRESIDENTE:

Girardi Lorenzo



Agenzia
Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Provinciale di Bari
Registrato Bollo 13 DIC 2022
di n. 8333 serie 3
ESENTE

L'Incaricato (*)
Ugo COMAIANNI
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentino SALICE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

91143340726

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ANPANA OFFICIAL ODV - ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI NATURA AMBIENTE O
DV

TIPO ATTIVITÀ

949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA PETRARCA 3

C.A.P.

70022

COMUNE

ALTAMURA

PROV.

BA

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

GRRLNZ61D01A225J

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

GIRARDI LORENZO

DATA 09/12/2022

IL FUNZIONARIO

TIMBRO
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BARI

Ufficio su delega del Direttore Provinciale

Valentino POLICE